



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

EICHDienst

SERVIZIO METRICO

Vendita al dettaglio sfuso e a peso

6 regole

- 1) La **bilancia nuova** deve essere comunicata al Servizio metrico entro 30 giorni dalla data di inizio dell'utilizzo con [apposito modulo](#). Bilance non più usate devono essere disdette (*art. 8 decreto 93/2017*).

PERIODISCHE ÜBERPRÜFUNG / FÄLLIGKEIT VERIFICA PERIODICA / SCADENZA		
Monat mese	JAHR ANNO	Monat mese
1	2014	7
2	HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS- UND LAND- WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN	8
3		9
4	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO	10
5		11
6		12

- 2) La **verificazione periodica** della bilancia non deve essere scaduta. L'anno ed il mese forato indicano la data di scadenza (*art. 4 decreto 93/2017*).



- 3) La bilancia deve essere regolata in base all'indicazione della **bolla / livella** ed essere in piano (*art. 8 decreto 93/2017*).



- 4) **Divisione di verifica (e)** prescritta della bilancia (*art. 8 decreto 21.12.1984*):

- e = 1 g** => tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche;
- e = 2 g** => generi di salumeria, latticini, formaggi, carni di ogni specie animale, prodotti ittici, alimenti dolci, caffè, tè, funghi e tutti i prodotti alimentari non specificati al punto a. e punto c.;
- e = 5 g** => prodotti ortofrutticoli, pane, cereali e derivati.

Principalmente vale: più caro un prodotto, più piccolo il valore della divisione di verifica (e) della bilancia.



Così no!

- 5) All'acquirente deve essere consentito la **visione libera ed immediata** del **dispositivo indicatore** del peso e dell'intera parte frontale e laterale della bilancia (*art. 5 decreto 21.12.1984*).



- 6) L'indicatore del peso DEVE indicare il **PESO NETTO**. Pesando con un involucro (sacchetto di carta, vaschetta ecc.) il peso dell'involucro DEVE risultare nell'indicatore della TARA o l'indicazione "netto" deve essere attiva (*art. 1 legge 441/1981, art. 4 decreto 21.12.1984, art. 515 codice penale*).

SANZIONI

- Punto 1), 2) e 3): 500,00 € fino a 1.500,00 € (art. 13 decreto legislativo 517/1992).
- Punto 4), 5) e 6): 154,00 € fino a 516,00 € (art. 5 legge 441/1981).
- Punto 6): reclusione fino a 2 anni o multa non inferiore a 2.065,83 € (art. 5 legge 441/1981 e art. 515 codice penale – frode nell'esercizio del commercio).



Più informazioni si trovano sulla nostra pagina internet: www.camcom.bz.it => Servizi => Regolazione del mercato => Ufficio metrico => Metrologia legale => Titolari di strumenti

I-39100 Bozen
Südtiroler Straße 60
Tel. 0471 945 681
eichdienst@handelskammer.bz.it
ZEP: metrology@bz.legalmail.camcom.it
www.handelskammer.bz.it
Steuernummer: 80000670218
ISO-Zertifizierung 9001:2015

I-39100 Bolzano
via Alto Adige 60
tel. 0471 945 681
metrico@camcom.bz.it
PEC: metrology@bz.legalmail.camcom.it
www.camcom.bz.it
codice fiscale: 80000670218
certificazione ISO 9001:2015